Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Sommario

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 2 - DEFINIZIONI	2
Art. 3 - NORME DI RIFERIMENTO	3
Art. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO	4
Art. 5 - ESECUZIONE DEL CONTROLLO	5
Art. 6 - CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO	6
Art. 7 - ESITI DEL CONTROLLO	8
Art. 8 - COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	8
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI	9

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'esecuzione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura in servizio ed utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b) e 5, co. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 (d'ora in avanti D.M. 93), e le relative modalità di accesso al servizio, esecuzione e tariffazione.

In particolare, il Regolamento si applica ai controlli metrologici eseguiti <u>su richiesta del</u> <u>titolare dello strumento di misura o di altra parte interessata nella misurazione</u>. Detti controlli possono essere eseguiti solo ed esclusivamente sugli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale.

Tali controlli sono effettuati dalla Camera di Commercio di Bari nel territorio di competenza nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli ulteriori controlli successivi previsti all'art. 3, co. 1 del DM 93, ed in particolare: i controlli di verificazione periodica, i controlli casuali e i controlli di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto", il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93;
- b) "strumento di misura", uno strumento in servizio utilizzato per una funzione di misura legale (art. 1, co. 1 del D.M. 93);
- c) "utility meter" uno strumento di misura appartenente alle seguenti categorie: contatori dell'acqua, contatori del gas, contatori di energia elettrica attiva, contatori di energia termica;
- d) "funzione di misura legale" la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- e) "controllo a richiesta", il controllo metrologico gestito dalla Camera di Commercio di Bari su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione, inteso ad accertare il corretto funzionamento dello strumento di misura (art. 5, co. 2 del D.M. 93);

- f) "titolare dello strumento", la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- g) "utilizzatore", la persona fisica o giuridica che nell'esercizio di un'attività in rapporto con terzi, utilizza lo strumento di misura legale; l'utilizzatore può coincidere con il titolare dello strumento;
- h) "soggetto terzo", la persona fisica o giuridica diversa dal titolare o dall'utilizzatore dello strumento che vanta un interesse rispetto all'attività di misura (cliente, proprietario, etc);
- i) "parte interessata", il titolare, l'utilizzatore o il soggetto terzo che vantano un interesse rispetto agli esiti del controllo a richiesta sullo strumento di misura;
- j) "richiedente", il titolare, l'utilizzatore o il soggetto terzo che formula alla Camera di Commercio di Bari la richiesta di controllo metrologico dello strumento di misura;
- k) "organismo", l'organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verificazione periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all'art. 2, co. 1 lett. q) del DM 93, che risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. 93;
- l) "elenco", l'elenco degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività di verificazione periodica ai sensi del D.M. 93, consultabile sul sito web "Metrologia Legale" di Unioncamere;
- m) "Camera di Commercio", la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, la cui competenza è individuata sulla base dell'ubicazione territoriale dello strumento di misura e che ha la responsabilità del controllo a richiesta;
- n) "Ufficio Metrico", l'Ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio competente;
- **o)** "Camera di Commercio convenzionata", la Camera di Commercio individuata dalla Camera di Commercio di Bari in base all'ubicazione territoriale del laboratorio scelto per l'effettuazione delle prove.

Art. 3 - NORME DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 recante "Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991", ove applicabile;
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- Regolamento (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- La normativa di riferimento per tutti i soggetti che svolgono attività pubblica;
- I documenti di riferimento per l'approvazione degli specifici strumenti oggetto di controllo.

Art. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO

Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto dal titolare dello strumento, o da altra parte interessata alla misurazione, all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio con le seguenti modalità:

- 1. mediante PEC al seguente indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
- 2. mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CCIAA BARI Corso Cavour, 2 70121 Bari (BA)

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via PEC: Richiesta di controllo ex art. 5, co. 2, del DM 93/2017.

Il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio quanto necessario per la copertura dei costi relativi all'esecuzione del controllo richiesto, nella misura prevista dalla tabella delle tariffe pubblicata in allegato al presente Regolamento.

Al fine di agevolare la formulazione della richiesta si invita ad utilizzare la modulistica allegata al presente regolamento (Allegato B) e che, in ogni caso, è pubblicata sul sito internet camerale.

La richiesta formulata alla Camera di commercio deve contenere i seguenti elementi:

- dati del richiedente (persona fisica o giuridica C.F. o P.IVA informazioni anagrafiche, etc.)
- qualifica del richiedente (titolare, utilizzatore, altra parte interessata alla misurazione)
- anagrafica dello strumento (tipo, marca, modello, matricola)
- ubicazione dello strumento (dettagli di localizzazione)
- titolarità dello strumento (anagrafica del titolare, se diverso dal soggetto richiedente)
- motivazione sintetica della richiesta
- eventuale documentazione allegata (documentazione fotografica,)
- dichiarazioni relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
- copia del versamento a mezzo pagopa effettuato alla Camera di Commercio, a titolo di anticipazione per la copertura dei costi di esecuzione del controllo, nella misura prevista alla voce A della tabella delle tariffe "Allegato A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Al ricevimento della richiesta, previa protocollazione, l'Ufficio Metrico valuta la ricevibilità, l'ammissibilità e la completezza della stessa e richiede le eventuali integrazioni. All'esito positivo del controllo della richiesta, l'Ufficio Metrico comunica al richiedente le spese di svolgimento del controllo metrologico e dell'eventuale prelievo dovute alla Camera di Commercio (voce B delle tariffe). Una volta effettuato, da parte del richiedente, il versamento delle spese richieste, la Camera di Commercio comunica al richiedente stesso e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, l'avvio della procedura di controllo in contraddittorio, con richiesta di fornire – se necessario – i dati di un referente con cui concordare data e luogo del controllo e procedure da seguire.

Nel caso in cui lo strumento di misura sia collocato presso un domicilio privato, la Camera di commercio avrà cura di acquisire, se necessario, dal soggetto richiedente – o per il tramite di quest'ultimo – l'autorizzazione all'accesso ai locali sottoscritta dal soggetto effettivamente domiciliato (sia esso il proprietario o il locatario), allo scopo di non pregiudicare la possibilità di accesso. Qualora l'esplicito assenso all'accesso ai locali da parte del suddetto soggetto non pervenga entro e non oltre 15 giorni dalla sua richiesta, il personale camerale non potrà dar seguito alla verifica e si limiterà a verbalizzare le cause che hanno portato alla mancata esecuzione del controllo. L'attività di controllo si intenderà conclusa e l'interessato dovrà eventualmente presentare nuova istanza.

L'Ufficio Metrico tiene un apposito fascicolo per ogni richiesta di controllo e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza della documentazione e delle dichiarazioni ivi contenute. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti interessate allo svolgimento e agli esiti del controllo metrologico richiesto.

Art. 5 - ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Il controllo a richiesta dello strumento di misura avviene in contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 93

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ufficio Metrico comunica al richiedente e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, la data, l'orario e la localizzazione prevista per lo svolgimento del controllo medesimo, nonché eventuali ulteriori dettagli relativi alla sua esecuzione [es. necessità del prelievo]. Laddove si renda necessaria una modifica della data e dell'orario del controllo, l'Ufficio Metrico provvede a darne comunicazione alle parti interessate con congruo anticipo.

In sede di controllo, la Camera di Commercio ha facoltà di eseguire una o più delle prove previste dalla normativa di riferimento per la verificazione periodica come meglio indicate nei paragrafi a seguire.

Le verifiche formali e le prove metrologiche sono quelle previste dalle schede tecniche allegate al D.M. 93 e dalle direttive ministeriali di cui al comma 4 dell'art. 3 del DM 93/2017. In assenza di apposita scheda in relazione allo strumento sottoposto a controllo a richiesta, si

applicano le procedure previste in materia di verificazione dalle pertinenti norme nazionali o europee o, in assenza di tali disposizioni, dalle pertinenti norme armonizzate o raccomandazioni OIML.

Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali ed europee o dai relativi attestati/certificati di esame CE/UE del tipo o di progetto.

Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione del controllo a richiesta rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del D.M. 93/2017 o, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nelle schede per le procedure di verificazione periodica di cui all'allegato III del DM 93/2017 e nelle direttive ministeriali di cui al comma 4 dell'art. 3 del suddetto Decreto.

Qualora la Camera di commercio non disponga della dotazione strumentale con le caratteristiche sopra definite, o del personale necessario, si avvarrà, per l'esecuzione delle prove, di uno degli Organismi di cui all'art. 2, lettera k), del presente Regolamento, il cui costo è a carico del richiedente. Il richiedente verrà preventivamente informato dei dettagli e gli verrà chiesto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 93/2017, di individuare dall' elenco "Metrologia pubblicato da Unioncamere sul sito Legale", al link https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazioneperiodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione, l'idoneo Organismo per l'esecuzione delle prove. Il richiedente, a mezzo apposito contratto, incaricherà il laboratorio, così individuato, a coadiuvare la Camera di Commercio nelle operazioni di verifica, anche sul luogo di funzionamento dello strumento, con la messa a disposizione delle adeguate risorse umane e degli strumenti necessari per le prove rispondenti alle prescrizioni del D.M. 93.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, a favore della Camera di Commercio da parte del richiedente, delle somme fissate nella tabella allegata al presente regolamento (spese di svolgimento del controllo metrologico – Voce B delle tariffe) e, nel caso previsto dal paragrafo precedente, alla presentazione della formalizzazione di un contratto con il laboratorio incaricato per l'esecuzione delle prove metrologiche previste dal presente Regolamento. La Camera di Commercio, a riscontro del versamento effettuato a proprio favore, emette apposita fattura commerciale.

Gli errori massimi tollerati in sede di controllo metrologico a richiesta, sono superiori del 50% rispetto agli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dello strumento, come stabiliti dall'art. 4 commi 10 e 11 del D.M. 93.

Delle operazioni eseguite in sede di controllo a richiesta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti intervenute, cui viene rilasciata una copia.

Art. 6 - CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO

Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del controllo, l'Ufficio Metrico ritenga necessario procedere al prelievo dello strumento e alla conseguente esecuzione delle prove in idoneo laboratorio, i cui costi sono a carico del richiedente, questi verrà preventivamente informato dei dettagli e gli verrà chiesto di individuare, dall' elenco pubblicato ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 93/2017, da Unioncamere sul proprio sito "Metrologia Legale" al link https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-

periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione, l'idoneo Organismo di cui all'art. 2, lettera k) del presente Regolamento per l'esecuzione delle prove. Il richiedente, a mezzo apposito contratto, incaricherà il laboratorio così individuato a coadiuvare la Camera di Commercio nelle operazioni di verifica, con la messa a disposizione delle adeguate risorse umane e degli strumenti necessari per le prove rispondenti alle prescrizioni del D.M. 93/2017.

Il richiedente ha anche facoltà di rinunciare formalmente al prelievo dello strumento, in questo caso il controllo sarà limitato ai soli controlli visivo-formali e documentali.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, a favore della Camera di Commercio da parte del richiedente, delle somme fissate nella tabella allegata al presente regolamento (spese di svolgimento del controllo metrologico (Voce B delle tariffe) e, nel caso previsto dal paragrafo precedente, alla presentazione della formalizzazione di un contratto con il laboratorio incaricato per l'esecuzione delle prove metrologiche previste dal presente Regolamento. La Camera di Commercio, a riscontro del versamento effettuato a proprio favore, emette apposita fattura commerciale.

Qualora lo strumento si trovasse presso un domicilio privato, valgono le stesse osservazioni riportate all'articolo 4 e relative all'accessibilità nei locali in cui lo strumento è installato.

Le operazioni di rimozione dello strumento verranno eseguite da una ditta specializzata; i relativi costi saranno a carico del richiedente, il titolare dello strumento o altra parte coinvolta nel contraddittorio. La Camera di commercio proseguirà con le operazioni di prelievo solo se vi è dimostrazione dell'effettiva risoluzione di detti aspetti. In assenza di dette evidenze non si potrà dar seguito alla verifica e ci si limiterà a verbalizzare le cause che hanno portato alla mancata esecuzione del controllo. L'attività di controllo si intenderà conclusa e l'interessato dovrà eventualmente presentare nuova istanza.

Il personale dell'Ufficio Metrico presenzia alle operazioni di rimozione dello strumento, previa verifica della sua integrità metrologica, e alla presa in custodia dello strumento, se non diversamente concordato, ai fini del suo trasferimento, a spese del richiedente, presso il laboratorio per l'esecuzione delle prove.

In tali casi, dopo aver documentato lo stato dello strumento oggetto di controlli e il funzionamento del totalizzatore dello strumento, se presente, si procede al prelievo dello strumento come segue:

- il personale specializzato, individuato dall'impresa titolare dello strumento, provvederà a rimuovere lo strumento stesso, maneggiandolo con attenzione e avendo cura di proteggere gli eventuali raccordi in entrata e uscita per evitare l'infiltrazione di corpi estranei;
- il personale camerale effettua un ulteriore controllo dell'integrità dello strumento con particolare riferimento a quanto non fosse ispezionabile in precedenza;

- il personale camerale, con ausilio del personale specializzato, procede all'imballaggio dello strumento in modo tale da garantirne una corretta movimentazione e l'integrità durante il trasporto; in particolare, per strumenti di piccola dimensione è consigliabile l'utilizzo di doppio imballaggio e per strumenti di grandi dimensioni, invece, il trasporto tramite pallets. L'imballo viene sigillato con spago e sigillo recante timbro della Camera di commercio o, in alternativa, con idonei sigilli cartacei riportanti il numero assegnato all' Ufficio Metrico.

Delle operazioni eseguite in sede di prelievo viene redatto apposito verbale in cui è riportata l'identificazione completa dello strumento ed il valore letto sul totalizzatore consumi, laddove presente. Il verbale viene sottoscritto dai presenti, cui è rilasciata una copia, e acquisito formalmente nell'ambito del fascicolo del controllo.

Qualora la Camera di Commercio non possa presenziare all'esecuzione delle prove presso il laboratorio incaricato dal richiedente, chiederà a questi di poter assistere da remoto; qualora tale evenienza non possa essere soddisfatta, la Camera di Commercio chiederà alla Camera di Commercio convenzionata di assistere alle operazioni di verifica. In tal caso, sarà chiesto al richiedente di effettuare il versamento a favore della Camera di Commercio convenzionata per la copertura delle spese da questa sostenute. L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, a favore della Camera di Commercio convenzionata da parte del richiedente, delle somme citate nel presente paragrafo.

I risultati delle prove eseguite presso il laboratorio sono acquisiti dalla Camera di Commercio competente ai fini delle proprie valutazioni in merito agli esiti del controllo metrologico.

Art. 7 - ESITI DEL CONTROLLO

Gli esiti del controllo a richiesta vengono comunicati formalmente dalla Camera di Commercio al richiedente ed alle parti interessate assieme ad una relazione delle attività svolte, per gli eventuali seguiti che restano in capo alle parti intervenute nell'ambito della regolazione dei relativi rapporti giuridici o commerciali. Tali esiti vengono comunicati dalla Camera di Commercio competente entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica o dalla ricezione dei risultati delle prove di laboratorio.

Nel caso di esito positivo del controllo metrologico, il fascicolo camerale si chiude con la comunicazione formale di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di esito negativo del controllo si applicano le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ed in particolare:

in caso di esito negativo dei controlli formali relativamente alla mancanza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dei bolli primi, la Camera di Commercio, salvo che il fatto costituisca reato, effettua il sequestro amministrativo

dello strumento e applica le conseguenti sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;

- in caso di esito negativo dei controlli formali sullo strumento e nel caso in cui l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello previsto in sede di controllo metrologico a richiesta, l'incaricato della Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione; resta fermo quanto previsto dall'art. 32 del Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
- nel caso in cui l'errore riscontrato supera l'errore massimo tollerato in sede di controllo metrologico a richiesta, l'incaricato della Camera di commercio applica il contrassegno di esito negativo, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 8 - COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

I costi del controllo a richiesta sono a carico del richiedente che, in caso di esito negativo del controllo potrà rivalersi sul soggetto che ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento (titolare o altra parte soccombente).

Le tariffe applicate dalla Camera di Commercio relativamente ai controlli disciplinati dal presente Regolamento, sono riportate nell'allegato "A".

Le tariffe applicate si compongono, in particolare, delle seguenti voci di costo:

- A) Gestione iniziale della pratica
- B) Svolgimento del controllo metrologico

Al momento della richiesta di controllo metrologico il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di commercio gli importi predeterminati di cui alla voce A. Prima dell'avvio delle operazioni di controllo, il richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio, previa richiesta, gli importi di cui alla lettera B. Qualora la Camera di Commercio non possa presenziare all'esecuzione delle prove presso il laboratorio incaricato dal richiedente e non vi sia la possibilità di assistere da remoto, prima dell'avvio delle operazioni di controllo, il richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio convenzionata, previa richiesta, gli importi per la copertura delle spese da questa sostenute.

Qualora, in relazione alla natura, alle caratteristiche metrologiche e all'ubicazione dello strumento di misura oggetto del controllo, sia necessario il prelievo dello strumento stesso per l'esecuzione delle prove metrologiche presso il laboratorio di un Organismo, le operazioni di rimozione dello strumento verranno eseguite da una ditta specializzata; i relativi costi saranno a carico del richiedente, il titolare dello strumento o altra parte coinvolta nel contraddittorio. La Camera di commercio proseguirà con le operazioni di prelievo, solo se vi è dimostrazione dell'effettiva risoluzione di detti aspetti.

I costi relativi alla prestazione fornita dall'Organismo individuato per l'esecuzione delle prove, che devono essere regolati in accordo con quest'ultimo con apposito contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto richiedente.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI

Conformemente a quanto disciplinato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dall'art. 10 D.Lgs. n. 51/2018 si comunicano le indicazioni di cui all'allegata Informativa.

Allegato A

Tariffe per controllo a richiesta in contraddittorio ex art. 5 comma 2 DM 93/2017

Tariffe per lo svolgimento del controllo a richiesta su strumento in servizio e collocato nel
territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari

TIPOLOGIA DI STRUMENTI	TARIFFE METRICHE		
	presso la Camera di Commercio	presso l'utente o laboratorio	per ogni ulteriore strumento
	IVA inclusa	IVA inclusa	IVA inclusa
Tariffa A - Gestione iniziale pratica		€ 36,60)
Tariffa B - Svolgimento del controllo metrologico:			
strumenti metrici ordinari (*)	€ 36,60	€ 97,60	€ 36,60
strumenti metrici non ordinari (**)		€ 146,40	€ 85,40
Utility meters (***)		€ 109,80	€109,80

strumenti metrici ordinari (*)

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 0 < Max ≤ 60 kg

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $60 < \text{Max} \le 200 \text{ kg}$

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 200 < Max ≤ 1.000 kg

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 1.000 < Max ≤ 10.000 kg

complessi di misura per liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua, con portata nominale massima Qmax

<= 200 l/min per singolo erogatore

complessi di misura per carburanti, compreso GPL e metano per autotrazione, con portata nominale

massima Qmax <= 200 l/min per singolo erogatore installati presso impianti diversi da quelli stradali

convertitori di volume di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2

termoconvertitori di volume di gas alle condizioni normali

masse di valore nominale mo \geq 50 kg per singola massa

pesiere costituite da masse di valore nominale <= 2kg - fino a 12 pezzi

pesiere costituite da masse di valore nominale <= 2kg - da 13 fino a 24 pezzi

strumenti di misura multidimensionali

strumenti metrici non ordinari (**)

strumenti per pesare a funzionamento non automatico 10.000< Max <= 80.000 kg

strumenti per pesare a funzionamento non automatico Max > 80.000 kg

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, fissi con portata nominale massima

Qmax > 200 l/min o montati su autocisterna per singolo erogatore

autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e autocisterne dotate di sonde di livello per ogni

1000 litri di capacità totale della cisterna

misure speciali di capacità nominale Vo < 1000 l per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua,

compreso GPL, montati su autocisterne o fissi

misure speciali di capacità nominale Vo ≥ 1000 l per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua,

compreso GPL, montati su autocisterne o fissi

strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali

strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche

strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori discontinui

strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori continui

strumenti per pesare a funzionamento automatico - pese a ponte dinamiche

strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (misure lineari*,

misure in vetro, termometri ecc.)

Utility meters (***)

contatori dell'acqua

contatori del gas

contatori di energia elettrica attiva

contatori di energia termica

Richiesta di controllo in contraddittorio strumento metrico

(ai sensi art. 5 c. 2 del D.M. 93 del 21/04/2017)

Alla Camera di Commercio di Bari Ufficio Metrologia Legale Corso Cavour, 2 70121 – Bari (BA)

pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto	
Codice Fiscale:	nato a
Prov il	residente in
Prov CAP _	via n n.
Recapito telefonico	e-mail
PEC	
e-mail	
o persona fisica	
o titolare/legale r	appresentante dell'impresa
Codice Fiscale Impr	resa
in qualità di	
o titolare	
o utente	
o altra parte ir	nteressata alla misurazione
	CHIEDE
il controllo in contrado	dittorio, ai sensi dell' art. 5 c. 2 del D.M. 93 del 21/04/2017, dello
strumento	
e la presenza del perso	nale dell'Ufficio Metrologia Legale di Bari per assistere alle eventuali
operazioni di rimozione	e, laddove necessarie, dello strumento da sottoporre successivamente
a prove di laboratorio.	
Dati identificativi dello	strumento:
Marca	
Modello	
Tipologia	

Matricola				
Campo di Misurazione				
Anno di Fabbricazione				
Altre Informazioni				
Dati da indicare in caso di rimoz	ione:			
Indirizzo di utilizzo dello				
strumento di misura				
Dati titolare/utente per le	Ad es. nominativo utente/denominazione titolare - recapito			
conseguenti notifiche	telefonico – indirizzo pec – indirizzo mail			
Altre informazioni utili				
Motivazione sintetica della richiesta:				
Eventuale documentazione allegata (do	ocumentazione fotografica,)			
Dichiarazioni relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti				
A tale proposito:				
- indica quale Organismo incaricato ad effettuare le prove di laboratorio:				
denominazione	con sede in;			

- dichiara di essere consapevole che i costi delle prove svolte dall'Organismo sono regolati in accordo con quest'ultimo e a carico del richiedente e si allega evidenza documentale d'incarico:

- dichiara di essere consapevole che le operazioni di rimozione, movimentazione, imballaggio, stoccaggio e consegna dello strumento all' Organismo incaricato sono garantite da personale qualificato e che i costi sono a totale carico del richiedente;

- si impegna ad effettuare, a ricezione dell'avviso di pagamento mediante la piattaforma pagoPA, il versamento della tariffa relativa alla voce B del Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art. 5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 prima della data concordata per il controllo richiesto con l'Ufficio Metrologia Legale;

- dichiara di essere consapevole che, qualora il suddetto pagamento non sia espletato nei

tempi prescritti, questo sarà motivo ostativo all'esecuzione del controllo in contraddittorio

richiesto;

- dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai

sensi dell'art. 5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 pubblicato sul sito internet camerale;

- autorizza, avendo preso visione dell'informativa, il trattamento dei dati personali ai sensi del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGA

- copia del versamento di **36,60** € relativo alla voce A della tariffa del Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 pubblicato sul sito internet camerale.

Data	
	Firma autografa (1) / Firma digitale (2)

(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di identità in corso di validità

(2) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Note e avvertenze per la compilazione: Il presente modulo va:

1) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile);

2) salvato nel formato PDF/A, se firmato digitalmente.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell'art. 10 D.Lgs. 51/2018 -

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, avente sede in Bari, Corso Cavour n° 2, P.IVA 02517930729, CF 80000350720, tel. 080 2174111, fax 080 2174228, PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it sito internet https://www.ba.camcom.it/

2. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti recapiti:

rpd@ba.camcom.it

tel. 0802174366

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi di legge e compiti d'interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c ed e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla l. 580/1993 e ss.mm.ii. (e relative norme attuative), nonché dalle vigenti normative che regolano la materia della metrologia legale, le quali assegnano alle Camere di Commercio specifiche funzioni in tale ambito.

I dati personali comunicati tramite richiesta saranno trattati per le finalità relative all'espletamento della richiesta medesima, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, co. 2 del Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93. Gli stessi dati potranno essere utilizzati dal Titolare per le finalità di cui alla vigente normativa in materia di metrologia legale, nonché per attinenti finalità di carattere formativo e informativo.

In tale contesto, i dati personali possono essere trattati per le seguenti attività: gestione dei controlli casuali o a richiesta sugli strumenti in uso con funzione di misura legale.

Dall'apertura dell'eventuale fase istruttoria potrebbero essere trattati anche dati personali che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) classifica come "particolari": trattasi, nello specifico, di dati relativi alle condizioni di salute, che l'Interessato stesso può riferire nei propri atti. In questi casi, la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nei compiti di interesse pubblico rilevante assegnati alla CCIAA per lo svolgimento di "attività sanzionatoria e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria" (art. 9, par. 2, lett. g GDPR ed art. 2-sexies, comma 2, lett. q D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in materia di metrologia legale, il personale della Camera di Commercio svolge la propria attività in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria. In questi casi, i dati sono trattati, in forza di disposizioni di legge, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/680, attuata in Italia con il D.Lgs. 51/2018.

4. ORIGINE DEI DATI TRATTATI

I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli Interessati stessi in sede di ispezione (dati comuni) e/o di istruttoria (dati comuni e particolari), oppure trasmessi unitamente ai verbali da altri soggetti accertatori.

Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese e, ai fini dell'attività di notificazione, reperiti presso le Anagrafi dei Comuni.

Per la fase successiva all'emissione di ordinanze-ingiunzione, dati (comuni) possono altresì essere comunicati alla CCIAA dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per gli accertamenti necessari all'eventuale iscrizione al ruolo delle somme dovute.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento da parte dell'interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai sensi di legge. Il mancato conferimento totale o parziale comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter amministrativo da Lei richiesto.

6. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

Per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile del trattamento InfoCamere S.C.p.A., il quale ha facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Camera di Commercio in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare i dati personali possono essere comunicati: al Ministero delle Sviluppo Economico per finalità di informazione; ad altre Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni; all'Autorità Giudiziaria qualora si riscontri incidentalmente la commissione di un reato o su richiesta dell'Autorità medesima; ai Comuni per la verifica dei dati ai fini delle notificazioni e/o nei casi di notifica a mezzo di messi comunali; ai laboratori incaricati di effettuare prove sui prodotti oggetto di verifica; a Unioncamere e ad Accredia per quanto concerne i dati relativi alla sorveglianza sull'attività dei laboratori accreditati allo svolgimento delle verifiche periodiche degli strumenti di misura.

Detti soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il tempo generale di conservazione, negli archivi informatici gestiti da InfoCamere S.C.p.A. Per ragioni di pubblico interesse, dei dati trattati nell'ambito dei procedimenti connessi al Registro dei Titolari di strumenti di misura è illimitato.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 51/2018 riconoscono a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 7 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento; oppure artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 laddove il personale della CCIAA operi in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Bari ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.